



# CORTE DEI CONTI

## Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 14/2026/SRCPIE/PRSE

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario relatore

### Nella Camera di consiglio del 4 marzo 2026

VISTO l'art. 100, comma 2, Costituzione;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) e le sue successive modificazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti (legge finanziaria per il 2006);

VISTI il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e i relativi allegati;

VISTO il Decreto - Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'articolo 20 della Legge 24 dicembre 2012 n. 243;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 14/DEL/2000, e le sue successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/SEZAUT/2024/INPR, che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sui rendiconti della gestione 2023 e relativo questionario;

VISTA la deliberazione n. 10/2025/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma di controllo di questa Sezione per l'anno 2025;

VISTA l'ordinanza Presidenziale n. 5 del 7 febbraio 2025, di attribuzione delle funzioni ai Magistrati in servizio presso la Sezione regionale di controllo per il Piemonte per l'anno 2025;

VISTA la relazione-questionario sul rendiconto dell'esercizio 2023, redatta dall'Organo di revisione economico-finanziaria del **Comune di Morbello (AL)** ai sensi del citato art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;

VISTA la richiesta istruttoria trasmessa al Comune dal Magistrato istruttore con nota prot. Cdc n. 7901 del 13/10/2025, relativamente ad alcune criticità riscontrate nel corso dell'esame del rendiconto 2023;

VISTO il riscontro trasmesso dall'Amministrazione comunale con nota del 06/11/2025 (prot. Cdc n. 12679 del 07/11/2025);

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 11 del 2 marzo 2026 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Relatore, Referendario dott.ssa Gabriella De Stefano;

### **PREMESSO**

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi

di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Successivamente, l'articolo 20 della legge rinforzata n. 243/2012, attuativa del novellato articolo 81 della Costituzione, ha stabilito che *"La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione"* e che *"La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità"* di tale controllo.

Inoltre, l'art. 148 bis del D.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012, ha conferito a tali controlli effetti finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, giudicati dalla Corte costituzionale come compatibili con l'autonomia delle Province e dei Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica ex artt. 81, 119 e 120 Cost (sentenza n. 39/2014).

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione di pronunce con effetti cogenti, appare comunque opportuno segnalare agli Enti eventuali irregolarità contabili, specie se accompagnate da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente, che perciò deve valutare le segnalazioni ricevute e porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

### **CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO**

Il **Comune di Morbello** è un Comune compreso nel territorio della Provincia di Alessandria, con una popolazione, al 1° gennaio 2024, di 392 abitanti (dati Istat).

A seguito dell'esame della relazione-questionario sul rendiconto dell'esercizio 2023, redatta dall'Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi del citato art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005, sono emerse alcune criticità contabili, a fronte delle quali sono state formulate richieste istruttorie all'Ente e all'Organo di revisione economico-finanziaria, in particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- Equilibri di bilancio e utilizzo di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti;
- Quantificazione del FCDE;
- Mancata valorizzazione della cassa vincolata nel triennio 2021/2023;
- Trattamento per il salario accessorio del personale;

- Ricognizione ordinaria delle partecipazioni - mancato accantonamento al fondo perdite società partecipate;
- Indicatore di tempestività dei pagamenti e mancato accantonamento al FGDC.

Con nota acquisita al protocollo della Corte in data 07/11/2025 con n. 12679, il Comune di Morbello ha fornito riscontri e chiarimenti, sufficienti solo in parte a superare i rilievi formulati. Anche all'esito dei chiarimenti resi, infatti, residuano alcuni profili di criticità nella gestione finanziaria dell'Ente relativamente all'utilizzo dell'avanzo libero di amministrazione, alla quantificazione del FCDE, alla mancata valorizzazione della cassa vincolata nel triennio 2021/2023, alla ricognizione annuale delle partecipazioni detenute in società espletata ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 (TUSP) e ai correlati riflessi sul bilancio dell'Ente.

Il Magistrato Istruttore ha, pertanto, ritenuto opportuno sottoporre all'esame collegiale la disamina del rendiconto d'esercizio 2023 di Morbello (AL), chiedendone il deferimento. Il Presidente, concordando con la richiesta di deferimento, ha convocato con ordinanza la Sezione per l'odierna adunanza in camera di consiglio.

\*\*\*

In via preliminare, appare opportuno premettere che l'analisi dei dati di gestione del Comune in parola, secondo il programma dei controlli approvato da questa Sezione (cfr. delibera n. 10/2025/SRCPIE/INPR), ha avuto ad oggetto, precipuamente, il rendiconto della gestione relativo all'anno 2023, esaminato per il tramite della relazione-questionario, resa dall'Organo di revisione ai sensi degli artt. 148-bis TUEL e 1, comma 166, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, e dei dati trasmessi dall'Amministrazione tramite il sistema BDAP e l'applicativo ConTe.

L'analisi delle criticità rilevate, secondo l'indirizzo reso più volte dalla Sezione delle Autonomie e, da ultimo, richiamato anche nella deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 26/SSRRCO/2025/INPR e nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2026/INPR, è stata aggiornata e svolta alla luce sia dei dati più recenti comunicati dallo stesso Ente in corso di istruttoria, sia dei dati contabili disponibili su BDAP attinenti al rendiconto 2024 (*medio tempore* approvato dal Comune con delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 21/04/2025, oggetto di analoga relazione-questionario dell'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente).

\*\*\*

Di seguito, preliminarmente si rappresenta la situazione contabile-finanziaria dell'Ente risultante alla luce dell'esame del rendiconto relativo all'esercizio 2023, della relazione dell'Organo di revisione relativa al rendiconto medesimo e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), aggiornandone gli esiti alle risultanze del rendiconto 2024, compendiate nelle tabelle che seguono:

## EQUILIBRI DI BILANCIO

	2023	2024
O1 - Risultato di competenza di parte corrente	17.642,69	53.491,49
O2 - Equilibrio di bilancio di parte corrente	3.603,86	-5.226,90
O3 - Equilibrio complessivo di parte corrente	454,51	300,91
Z1 - Risultato di competenza in c/capitale	53.121,16	17.149,94
Z2 - Risultato di bilancio in c/capitale	8.000,00	0,00
Z3 - Equilibrio complessivo in capitale	8.000,00	0,00
W1 - Risultato di competenza	70.763,85	70.641,43
W2 - Equilibrio di bilancio	11.603,86	-5.226,90
W3 - Equilibrio complessivo	8.454,51	300,91

Come risulta dai dati innanzi esposti, l'Ente, nell'anno 2023 (così come nell'anno 2024), ha conseguito un risultato di competenza non negativo, come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018.

Tuttavia, la Sezione evidenzia che, secondo quanto accertato in sede di istruttoria, al risultato positivo di competenza in parte corrente (O1) ha concorso l'utilizzo di avanzo di amministrazione per spese correnti (per euro 9.720), senza le quali il risultato sarebbe stato ben più contenuto (pari ad euro 7.922,69). L'Equilibrio complessivo di parte corrente (O3) assume, inoltre, valori decisamente esigui.

La parziale sofferenza dell'Ente a garantire un soddisfacente equilibrio della parte corrente del bilancio si manifesta, con maggiore importanza, nell'esercizio 2024, secondo quanto desumibile dai dati esposti in BDAP (là dove il valore O2 è negativo, e l'O3 scende ulteriormente).

Nel 2024, inoltre, diventa negativo anche il W2 - Equilibrio di bilancio che, si rammenta, rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e all'eventuale ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Al riguardo, con circolare prot. 36737 del 9 marzo 2020, il MEF ha precisato che *"fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio"*.

Ciò nonostante, come anticipato, l'Ente, sia nell'esercizio 2023 che nell'esercizio 2024, ha rispettato a rendiconto il saldo obiettivo di finanza pubblica, avendo conseguito un risultato di competenza dell'esercizio (W1) non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art.1 della Legge 145/2018.

### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Fondo cassa al 1.1.2023	87.695,26	44.243,11
Riscossioni	813.711,39	851.519,84
Pagamenti	857.163,54	692.062,30
Fondo cassa al 31.12.2023	<b>44.243,11</b>	203.700,65
Residui attivi	364.392,22	351.408,82
Residui passivi	254.170,68	323.699,81
FPV di parte corrente	3.000,00	6.000,00
PFV di parte capitale	32.000,00	105.569,11
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>119.464,65</b>	<b>119.840,55</b>
FCDE	14.534,01	10.506,20
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00
Fondo contenzioso	1.500,00	0,00
Altri accantonamenti	7.076,35	9.386,35
Parte vincolata	58.385,52	89.238,53
Parte destinata agli investimenti	7.950,71	7.950,71
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>30.018,06</b>	<b>2.758,76</b>

Tra le quote accantonate, si rileva, in particolare, tanto in occasione del rendiconto 2023 quanto del rendiconto 2024, il mancato accantonamento di risorse al Fondo perdite società partecipate, per il quale si rinvia a quanto si dirà nel prosieguo.

Tanto premesso, si procede alla analisi delle criticità emerse all'esito dell'istruttoria.

#### **1. Utilizzo di avanzo di amministrazione per il pagamento di spese correnti**

L'esame del prospetto relativo alla Verifica degli equilibri, allegato al rendiconto 2023, evidenzia l'utilizzo di avanzo per euro 9.720,00 per il "finanziamento di spese correnti e per il rimborso di prestiti". Analoga circostanza si riscontra anche con riferimento al rendiconto 2024, ove l'utilizzo di avanzo per spese correnti e per il rimborso di prestiti ammonta ad euro 3.326,00.

Interrogato l'Ente sul punto, questo ha precisato di aver applicato, nel corso dell'esercizio

2023, euro 300 di avanzo accantonato per rinnovi contrattuali, ed euro 9.420 di avanzo libero per i seguenti scopi:

- euro 3.117 per rinnovi contrattuali, comprensivi di IRAP e oneri, giusta delibera di Giunta Comunale n. 24 del 13/11/2023 (allegata alla nota di riscontro), con la quale è stato disposto un anticipo dei rinnovi contrattuali futuri in favore dei dipendenti comunali, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023;
- euro 1.583 per spese di gestione del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni;
- euro 4.720 per trasferimenti per lavoro interinale.

L'Amministrazione ha, altresì, precisato che l'utilizzo di avanzo libero sulle spese correnti è stato disposto con la variazione di bilancio del 28 novembre 2023 e si è reso necessario per correggere alcune sottostime di spesa corrente. Riferisce precisamente l'Ente: *"Per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è stato applicato un piccolo adeguamento alle fatture del gestore del servizio. Per quanto attiene al lavoro interinale è sempre difficile stimare a priori la spesa annuale a causa della varietà dell'articolazione dell'orario di lavoro"*.

Preso atto di quanto riferito, la Sezione ritiene che l'applicazione dell'avanzo libero disposto dall'Amministrazione in occasione dell'esercizio 2023 non sia coerente con le previsioni dell'articolo 187 del D.lgs. 267/2000 e con i principi contabili applicati di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011.

Appare, in primo luogo, utile rammentare che il comma 2 del citato art. 187 (nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte con la legge 30 dicembre 2025, n. 199), così espressamente prevedeva:

*"2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

*a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*

*b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*

*c) per il finanziamento di spese di investimento;*

*d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*

*e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione*

*dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi."*

Il correlato paragrafo 9.2.12 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, per altro verso, ribadiva che *"La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

*a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*

*b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'art. 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. È pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;*

*c) per il finanziamento di spese di investimento;*

*d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*

*e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente".*

Inoltre, si rammenta che, secondo quanto previsto dal comma 3-bis del medesimo art. 187, l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 TUEL.

La giurisprudenza contabile ha più volte sottolineato come la disciplina innanzi riportata imprima uno specifico limite alle finalità cui l'utilizzo dell'avanzo libero, da parte delle Amministrazioni locali, può essere destinato, assegnando un preciso ordine di priorità di utilizzo tra le finalità indicate. La *"ratio sottesa a detta regola va ravvisata nell'esigenza di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio. In altri termini la "destinazione" dell'avanzo libero di amministrazione deve essere conforme sia alle finalità sia all'ordine di priorità indicate dal legislatore (SRCLOM/304/2015/PAR)." (Corte dei conti, Sez. controllo Basilicata, del. 35/2022/PAR).*

Sul punto, la Corte costituzionale ha chiarito che l'avanzo libero *"non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità"*

*dell'amministrazione. Anzi, l'avanzo di amministrazione "libero" delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato" (C. Cost., sentenze n. 138/2019 e n. 167/2021).*

Tanto premesso, tra le finalità consentite dalla citata disposizione - seppure in ordine di priorità di utilizzo recessivo rispetto alla copertura dei debiti fuori bilancio, alla salvaguardia degli equilibri e al finanziamento di spese di investimento - è prevista la possibilità di utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di "spese correnti a carattere non permanente".

La norma, però, non definisce cosa debba intendersi per spese correnti "non permanenti".

In proposito, la giurisprudenza consultiva della Corte dei conti ha osservato che l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 (Codifica delle transazioni elementari), al punto 1), lettera g), introduce la distinzione tra "spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi", e al successivo punto 5) dispone che "Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti: a) le consultazioni elettorali o referendarie locali, b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale, c) gli eventi calamitosi, d) le sentenze esecutive ed atti equiparati, e) gli investimenti diretti, f) i contributi agli investimenti."

Tali previsioni, però, non appaiono esaustive a chiarire la qualificazione di spesa corrente a carattere non permanente, perché includono spese, evidentemente, di investimento.

In materia, però, soccorre l'orientamento consolidato della giurisprudenza consultiva di questa Corte, che ha qualificato le spese correnti a carattere "non permanente" come quelle spese che si caratterizzano per avere natura temporanea e priva dei caratteri della continuità e certezza nel tempo, estemporanea, sporadica ed imprevedibile, incerta nella durata e anche sotto l'aspetto quantitativo, ovvero esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune (cfr. *ex multis* Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia, del. n. 240/2024/PAR e n. 155/2024/PAR; Sez. controllo Veneto, del. n. 116/2022/PAR; Sez. controllo Basilicata, del. n. 35/2022/PAR). E ciò sulla base della considerazione per la quale "la ratio della limitazione dell'utilizzazione dell'avanzo sia dal punto di vista del momento della vita contabile dell'Ente in cui questa può avvenire, che da quello dei casi specifici appena elencati, discende dal principio per cui la costruzione programmatica del previsionale deve comprendere tutta l'attività che il Comune è chiamato a svolgere individuando le risorse cui attingere per la copertura intera delle spese previste nell'esercizio. Conseguentemente, (...), solo le spese sporadiche, impreviste, o che per natura si determinano una tantum, al verificarsi di eventi che rientrano nello svolgimento dell'attività gestionale dell'Ente, come quelle descritte all'art. 187, comma 2, è ammissibile il ricorso per la copertura ad una voce dell'entrata che si caratterizza anch'essa per incertezza nell'an e nel quantum quale è l'avanzo libero di amministrazione e che per sua natura è verificabile solo ex post, dopo l'approvazione al 30 aprile del consuntivo dell'esercizio precedente." (Corte dei conti, Sez. controllo Lazio, del.

83/2019/PAR).

Tanto premesso, venendo agli utilizzi disposti dall'Ente in occasione del rendiconto 2023, appare discutibile la riconduzione delle spese concretamente finanziate (anticipo dei rinnovi contrattuali dovuti al personale ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 145 del 18/10/2023, maggiori costi relativi al servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani per "adeguamento" delle fatture e spesa per lavoro interinale) alla definizione innanzi esposta, considerato che:

- a) Per quanto concerne l'anticipo degli aumenti contrattuali dovuti al personale dipendente, trattasi di spesa di personale, di per sé da considerarsi ontologicamente spesa permanente e ricorrente, per la cui copertura finanziaria – certamente non imprevedibile nell'an - il legislatore prevede, tra l'altro, una specifica misura prudenziale di accantonamento annuale di risorse, secondo il dettato del paragrafo 5.2 dell'All. 4/2 del D.lgs. 118/2011 (nel caso di specie, effettuato per una somma insufficiente a coprire la somma dovuta).

In materia, l'articolo 3 del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145 ha previsto che *"1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli.....*  
*3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci".*

L'incremento di spesa in parola, pertanto, appare caratterizzato dai connotati della eccezionalità ed estemporaneità, ma, ad avviso della Sezione, non da quello della imprevedibilità e non continuità nel tempo, considerato che trattasi di anticipazioni dei futuri aumenti dovuti a seguito dei rinnovi contrattuali del personale, che non possono che qualificarsi come spesa ricorrente e permanente.

Tanto appare comprovato dal fatto che la successiva legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), con previsione già nota agli operatori del settore secondo le bozze variamente commentate, all'art. 1, commi 28 e 29, ha definitivamente stabilizzato l'incremento in parola, così prevedendo: *"28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato*

*per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.*

*29. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui all'articolo 1, comma 610, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da porre a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, sono incrementati a decorrere dall'anno 2024 sulla base dei criteri di cui al comma 27. Le disposizioni di cui al comma 28 si applicano, a valere sugli importi di cui al precedente periodo, anche al personale di cui al presente comma.".*

*Aggiungasi, altresì, che le Sezioni Riunite in sede di controllo, in occasione della certificazione all'ipotesi di CCNL Funzioni Locali 2019-2021 (cfr. delibera n. 51/SSRRCO/CCN/2024), hanno osservato che "Riguardo la copertura degli oneri contrattuali, per le amministrazioni pubbliche, diversamente da quelle statali, per le quali le risorse sono stanziare in legge di bilancio, occorre riferirsi al richiamato art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, ai sensi del quale tali oneri sono posti a carico dei bilanci delle singole amministrazioni. Gli enti del comparto Funzioni locali sono sottoposti al vincolo dell'accantonamento degli oneri contrattuali in base al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 5.2 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011), secondo cui per le spese relative ai rinnovi contrattuali, in attesa della sottoscrizione dei contratti, l'ente deve procedere ad accantonare le risorse necessarie in appositi capitoli di bilancio, in cui non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione dei contratti le somme accantonate e non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Per il triennio 2019-2021, pertanto, gli enti hanno già provveduto ad accantonare le somme relative agli incrementi previsti per tale tornata. Gli incrementi contrattuali rappresentano una voce di spesa ricorrente che deve essere finanziata da entrate correnti ricorrenti e non può essere finanziata da avanzo, sulla base dei principi di armonizzazione contabile introdotti dal D.lgs. n. 118/2011 e recepiti nel TUEL. In ogni caso, spetta agli Organi di revisione degli enti del comparto verificare il puntuale adempimento dell'obbligo di accantonamento delle risorse occorrenti per i rinnovi contrattuali, secondo le disposizioni recate dal TUEL, nonché in applicazione delle norme sul controllo affidato alle Sezioni regionali della Corte dei conti, dal momento che tali verifiche si giovano anche delle relazioni dei revisori (cfr. art. 1, d.l. n. 174 del 2012 e art. 1, comma 166, l. n. 266 del*

2005).” (in senso conforme, da ultimo anche Sezioni riunite in sede di controllo, del. 6/SSRRCO/CCN/2026 in occasione della certificazione sul CCNL Funzioni Locali 2022-2024).

Nel caso di specie, inoltre, la determinazione di porre a carico del bilancio 2023, *una tantum*, l’incremento di cui all’art. 3 del d.l. 145/2023 è stata frutto di una libera e specifica scelta discrezionale dell’Ente: diversamente operando, infatti, l’Ente avrebbe dovuto erogare l’emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (indennità di vacanza contrattuale) con l’importo maggiorato a valere sulle risorse 2024. Sicché, ad avviso della Sezione, mancherebbero, oltre a quanto sopra, anche i caratteri della imprevedibilità, incertezza e della escludibilità dalla disponibilità valutativa del Comune.

- b) Le spese relative al lavoro interinale del personale costituiscono spese pienamente programmabili dall’Ente fruitore, soggette – normalmente – ad una disciplina contrattuale (oltre che assoggettate a limiti di contenimento di finanza pubblica) che difficilmente può far sorgere spese estemporanee e imprevedute connesse alla articolazione delle ore di lavoro (ove non si vogliono ipotizzare spese “extra contratto” o non sorrette da formale impegno di spesa, come tali qualificabili come debiti fuori bilancio);
- c) Analoghe considerazioni a quelle di cui al punto b) possono valere per “gli adeguamenti” sulle fatture del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La Sezione, pertanto, nel prendere atto delle considerazioni svolte dall’Ente nel corso dell’esercizio 2023, invita l’Amministrazione, per il futuro, ad attenersi più scrupolosamente agli indirizzi ermeneutici innanzi riportati.

## 2. Quantificazione del FCDE

Dall’analisi dei dati BDAP, il FCDE accantonato nel rendiconto 2023, pari ad euro 14.534,01 e corrispondente a circa il 15,78% della sommatoria dei residui totali iscritti ai titoli 1 e 3 delle entrate, appariva sottostimato, considerata l’analisi della capacità di riscossione dell’Ente registrata nel quinquennio precedente, che di seguito si riporta:

valori calcolati o provenienti altre fonti						Descrizione	Descrizione comune - BDAP	Codice titolo
classe popolazione	capacità riscossione competenza	capacità riscossione residui Titolo 1	capacità riscossione competenza Titolo 3	capacità riscossione residui Titolo 3	Provincia	Comune	Esercizio	
0-5000	92%	70%	48%	12%	Alessandri	MORBELLO	2019	
0-5000	97%	53%	54%	15%	Alessandri	MORBELLO	2020	
0-5000	85%	55%	52%	71%	Alessandri	MORBELLO	2021	
0-5000	94%	73%	73%	58%	Alessandri	MORBELLO	2022	
0-5000	90%	74%	40%	44%	Alessandri	MORBELLO	2023	
0-5000	96%	83%	50%	43%	Alessandri	MORBELLO	2024	

Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Estrazione dati Conosco/BDAP

In particolare, dalla lettura dei dati innanzi esposti, risulta, con riferimento al quinquennio 2019-2023, una media della capacità di riscossione in c/residui al Titolo 1 pari a circa il 65%, ed una media della capacità di riscossione in c/residui al Titolo 3 pari a circa il 40%; tali valori registrano un leggero miglioramento nel quinquennio 2020-2024, passando rispettivamente al 67,6% e al 46,2%.

Buona appare la capacità di riscossione in c/competenza al Titolo 1 (con una media pari al 91,6% nel quinquennio 2019-2023); abbastanza contenuta, invece, risulta la capacità di riscossione in c/competenza al Titolo 3 (pari al 53,4% nel quinquennio 2019-2023).

A fronte di tali evidenze, con riferimento al rendiconto 2023 risultava quanto segue:

Valori accantonati al Fondo crediti di dubbia esigibilità 2023			
Valore	Fcde accantonato da BDAP	Accantonamento Fcde sui residui	Mancate riscossioni c/residui
Titolo 1	2.052,31	4,7%	25,69%
Titolo 3	12.481,7	25,7%	55,71%

Chiesti chiarimenti all'Ente circa i criteri di quantificazione del FCDE, l'Ente ha riscontrato inviando i prospetti delle entrate considerate di dubbia e difficile esazione ed il criterio di calcolo del FCDE utilizzato tramite il software gestionale di contabilità (media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi - senza avvalersi della facoltà di cui all'art. 107-bis del D.l. 18/2020 - con applicazione del completamento a 100).

Orbene, dalla lettura del prospetto inviato, per un verso risulta superata la criticità relativa al Titolo 3 (essendo stati considerati tutti i capitoli di entrata, con completamento a 100 rispetto ai mancati incassi, con esclusione dei soli crediti vantati nei confronti di altre pubbliche amministrazioni); per altro verso, emerge che l'Ente non ha considerato, come entrata assoggettata all'accantonamento in parola, i crediti iscritti al Titolo 1 - categoria 101 - cap. 225 Imposta Municipale Unica, giustificando tale scelta in ragione di un generico rinvio al principio applicato di cui al paragrafo 3.7.5 dell'All. 4/2 al D.lgs. 118/2011.

La stessa criticità di sottostima dell'accantonamento a FCDE pare manifestarsi anche con riferimento all'esercizio 2024: a fronte di una capacità media di riscossione in conto residui sul Titolo 1 del 68%, con complemento a 100 del 32%, l'accantonamento a FCDE riferito a imposte e tasse del Titolo 1 risulta, dai dati BDAP, pari a solo il 15,76%, con una apparente sottostima di circa euro 2.410,03, pari a pressoché l'intera quota disponibile del risultato di amministrazione al 31/12/2024.

Ciò posto, sebbene debba osservarsi che, riguardo all'entrata in parola, l'Ente ha registrato una capacità di incasso, nel quinquennio 2019-2023, pari a circa l'85%, considerata però l'esiguità della parte disponibile del risultato di amministrazione registrata in occasione del rendiconto 2023 (euro 30.018,16), ancora più contenuta all'esito dell'esercizio 2024 (euro 2.758,76), appare opportuno segnalare all'Ente la giurisprudenza di questa Sezione in ordine ai criteri di applicazione dell'eccezione, prevista dai principi contabili applicati di cui al richiamato All. 4/2, per le "entrate tributarie accertate per cassa" non soggette ad accantonamento al FCDE.

I principi contabili (paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2) escludono le entrate tributarie accertate per cassa dal calcolo del FCDE, prevedendo che *"non sono oggetto di svalutazione"*, insieme ad altre categorie di crediti, *"le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa"*.

Il successivo paragrafo 3.7.5 precisa che *"le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto"*.

In merito ai proventi della lotta all'evasione, invece, il paragrafo 3.7.6 prevede che *"sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate)"*.

Orbene, l'esclusione delle entrate accertate per cassa dagli accantonamenti al FCDE, ai sensi dei principi sopra richiamati, ha come presupposto logico, oltre che giuridico, che il loro accertamento avvenga contestualmente o conseguentemente alla loro riscossione. È proprio tale coincidenza tra accertamento e riscossione, infatti, a rendere inutile la svalutazione dei relativi crediti mediante il Fondo.

Il legislatore ha ritenuto, peraltro, che l'esclusione si giustifichi anche in ipotesi in cui la coincidenza tra accertamento e riscossione è solo tendenziale, come avviene per i tributi riscossi in autoliquidazione. È questo il caso disciplinato dal già citato paragrafo 3.7.5, ai sensi del quale *"le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto"*.

In deroga al criterio della competenza economica, il principio contabile, pertanto, consente

di considerare, ai fini dell'accertamento dei tributi riscossi per autoliquidazione, le riscossioni successive alla conclusione dell'esercizio, fino alla scadenza del termine per l'approvazione del rendiconto (così anche Sez. controllo Piemonte, del. n. 20/2022/PRSE). Per tali tributi è infatti fisiologico, in ragione delle scadenze previste dalla legge per l'adempimento del contribuente, che una parte del gettito di competenza di un esercizio sia riscosso nei primi mesi dell'esercizio successivo. Si prevede, allora, che dette riscossioni siano considerate, ai fini dell'accertamento, con imputazione all'esercizio precedente, pur già concluso.

Anche in questa ipotesi, come per le altre entrate accertate per cassa, è quindi la tendenziale coincidenza tra accertamento e riscossione a giustificare l'esclusione dagli accantonamenti (sul punto, si vedano Sez. controllo Lombardia, del. n. 37/2022/PRSE e n. 84/2024/PRSE; Sez. controllo Sardegna, del. n. 77/2024/PRSE): *ratio* della norma è, infatti, quella di neutralizzare gli effetti di un limitato e fisiologico differimento delle riscossioni rispetto all'esercizio di competenza, non certo quello di considerare "non di difficile esazione" crediti che, nella concreta esperienza dell'ente locale, risultassero tali.

Per tali ragioni, come già chiarito da questa Sezione (cfr. del. n. 168/2024/PRSE, del. n. 5/2025/PRSE, del. n. 6/2025/PRSE), anche per la categoria dei crediti tributari riscossi per autoliquidazione devono essere, comunque, considerati ai fini degli accantonamenti al FCDE, secondo le regole ordinarie: (a) tutte le entrate accertate con provvedimento formale (avviso di liquidazione o di accertamento), ai sensi del par. 3.7.6 dei principi contabili; (b) tutti i residui attivi formati negli esercizi precedenti a quello del rendiconto in approvazione, poiché per gli stessi non è predicabile la coincidenza, neppure tendenziale, tra accertamento e riscossione (cfr. anche Sez. controllo Piemonte, del. n. 37/2021/PRSE); (c) gli eventuali residui di competenza dello stesso esercizio, iscritti in sede di rendiconto, con la sola eccezione di quelli effettivamente riscossi entro l'approvazione del rendiconto o entro il termine previsto dalla legge per la sua approvazione.

Alla luce di quanto sopra, la Sezione invita l'Amministrazione, in occasione del redigendo rendiconto relativo all'esercizio 2025, ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni prescritte dai principi contabili applicati di cui all'All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 in materia di accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, secondo i chiarimenti innanzi resi, al fine di assicurare una rappresentazione attendibile e veritiera del risultato di amministrazione dell'Ente, ed invita al contempo l'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente a vigilare attentamente sul punto.

### **3. Mancata valorizzazione della cassa vincolata nel triennio 2021/2023**

Nella relazione-questionario al rendiconto 2023, l'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente riporta il seguente prospetto relativo alla consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio:

### 3. Consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio

	2021	2022	2023
Fondo cassa complessivo al 31.12	201.428,49 €	87.695,26 €	44.243,11 €
di cui cassa vincolata	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Fonte: Estrazione dati questionario OREF al rendiconto 2023

Da quanto sopra, si evince che, in tutto il periodo 2021-2023, l'Ente non ha registrato movimentazioni di cassa vincolata.

Interrogato specificamente sul punto, l'Ente ha riferito di non aver provveduto alla corretta gestione e quantificazione della cassa vincolata, ed ha dichiarato di aver iniziato una più corretta gestione dei vincoli di cassa sull'annualità 2024, "procedendo alla quantificazione e gestione della cassa vincolata che, al 31/12/2024, risulta essere quantificata in € 110.649,54. In merito all'utilizzo di entrate vincolate in termini di cassa, si segnala che l'Ente, nonostante non abbia provveduto ad una corretta quantificazione e gestione dei vincoli di cassa negli anni precedenti, non ha utilizzato entrate vincolate per il pagamento di spese non direttamente inerenti il vincolo di destinazione dell'entrata stessa".

Nella relazione-questionario al rendiconto 2024, però, l'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente riporta il seguente prospetto, senza dare evidenza della sussistenza di cassa vincolata:

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA - CASSA

Flussi e risultato di cassa

1. Consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio

	2022	2023	2024
Fondo cassa complessivo al 31.12	87.695,26 €	44.243,11 €	203.700,65 €
di cui cassa vincolata	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Cassa vincolata e anticipazione di tesoreria

2. Sono state attivate anticipazioni di tesoreria nel corso del 2024?

In caso di risposta affermativa

2.1. indicare gli estremi della deliberazione adottata dalla Giunta ai sensi dell'art. 222 Tuel:

n.

del

2.2. le anticipazioni giornaliere concesse e i relativi rimborsi sono stati contabilizzati, rispettivamente, al titolo 7 dell'Entrata e al titolo 5 della Spesa, mediante la regolarizzazione di tutte le carte contabili secondo il Principio applicato 4/2, punto 3.26?

3. Sono state destinate entrate vincolate a spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 Tuel nel corso del 2024?

Fonte: Estrazione dati questionario OREF al rendiconto 2024

Tuttavia, deve darsi atto che, nella relazione-parere alla proposta di approvazione del rendiconto 2024, il medesimo Organo di revisione ha riportato il seguente prospetto illustrativo, che conferma quanto riferito dall'Ente in occasione dell'istruttoria svolta sull'esercizio 2023:

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:

	2022	2023	2024
Fondo cassa complessivo al 31.12	€ 87.695,26	€ 44.243,11	€ 203.700,65
<i>di cui cassa vincolata</i>	€ -	€ -	€ -

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	I	203.700,65	I
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) I	110.649,54	I
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2024	(B) I		I
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024	(A) + (B) I	110.649,54	I

L'Organo ha verificato che sono state attivate anticipazioni di tesoreria nel corso del 2024 con deliberazione di Giunta n.01 del 19/01/2024

L'Organo di revisione ha verificato che le anticipazioni giornaliere concesse e i relativi rimborsi sono stati contabilizzati, rispettivamente, al titolo 7 dell'Entrata e al titolo 5 della Spesa, mediante la regolarizzazione di tutte le carte contabili secondo il Principio applicato 4/2, punto 3.26.

Ciò premesso, dall'analisi dei dati BDAP risulta che, negli anni 2021-2024, già solo gli incassi in c/competenza delle entrate del Titolo 4 (entrate in c/capitale) – riferiti prevalentemente a trasferimenti in conto capitale - hanno registrato il seguente andamento, rispetto ai corrispondenti pagamenti del Titolo 2 (spese in c/capitale):

	2021	2022	2023	2024
Incassi c/competenza titolo 4	185.737,95	103.684,88	172.977,61	165.791,68
Pagamenti c/competenza titolo 2	45.439,79	100.296,70	95.856,45	119.523,52
Saldo c/competenza	140.298,16	3.388,18	77.121,16	42.268,16

Fonte: Elaborazione Corte dei conti – estrazione dati BDAP

Appare, pertanto, confermata la non corretta gestione, da parte dell'Ente, della cassa vincolata nell'esercizio 2023.

Al riguardo, il Collegio rammenta che la gestione della cassa vincolata è disciplinata dagli artt. 180, comma 3, lettera d) e 185, comma 2, lettera i) e 187, comma 3-ter, del TUEL (come da ultimo modificati dal D.L. n. 60/2024 convertito con modificazioni con legge n. 95/2024), ai sensi dei quali resta confermato il vincolo (di competenza e di cassa) per le entrate derivanti da trasferimenti e da prestiti, e che essa deve avvenire nel rispetto dei principi contabili di cui al paragrafo 10.1 e seg. dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011. Ancora, si ricorda che le entrate vincolate possono essere utilizzate in termini di cassa esclusivamente nei limiti e con le prescrizioni dell'articolo 195 del TUEL.

In materia, si segnalano, peraltro, le deliberazioni della Sezione delle Autonomie di questa Corte n. 31/SEZAUT/2015/INPR - con la quale sono state approvate le linee di indirizzo in

tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate - e la più recente n. 17/SEZAUT/2023/QMIG - in materia di estensione alla gestione di cassa dei vincoli di destinazione posti dalla legge con riferimento ad alcune particolari fattispecie.

Per quanto sopra, pur prendendo atto che, a decorrere dall'esercizio 2024, l'Ente - in autocorrezione, anche a seguito delle segnalazioni di questa Corte - ha provveduto ad avviare una gestione dei vincoli di cassa più coerente con la normativa vigente, la Sezione accerta la mancata costituzione e valorizzazione della cassa vincolata nell'esercizio 2023, in violazione delle norme (artt. 180 e 185 TUEL) sulla registrazione delle entrate soggette a vincolo, invitando l'Amministrazione, per il futuro, a uniformare alla legge e ai principi contabili le proprie prassi di contabilizzazione e gestione dei vincoli di cassa, nel rispetto delle previsioni normative e degli indirizzi di questa Corte in materia.

Al contempo, si invita l'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente a prestare massima attenzione nella compilazione in ogni suo punto del questionario ai rendiconti del Comune, al fine di rendere una rappresentazione veritiera ed attendibile della situazione economico-finanziaria dell'Ente ed evitare discrasie tra i diversi documenti compilati e redatti.

#### **4. Sulla ricognizione ordinaria delle partecipate espletata ai sensi dell'art. 20 TUSP e sul mancato accantonamento al fondo partecipate in occasione del rendiconto 2023.**

Come noto, con il D.lgs. n. 175/2016 (TUSP) il legislatore ha realizzato un complessivo riordino della disciplina in materia di società pubbliche, con la finalità di porre rimedio a un diffuso uso distorsivo dello strumento societario, utilizzato, spesso, con finalità elusive dei vincoli di finanza pubblica, e che ha determinato pesanti conseguenze sugli equilibri di bilancio degli enti partecipanti.

Tali finalità risultano esplicitate nell'art. 1 del TUSP, il quale prevede che le disposizioni in esso previste "sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica".

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie, l'insieme delle disposizioni recate dal testo unico costituisce uno statuto giuridico speciale delle società a partecipazione pubblica, diverso rispetto a quello ordinario delle società: in virtù del criterio della prevalenza (cfr. art. 1, co. 3, TUSP), le norme sulle società contenute nel Codice civile e le norme generali di diritto privato si applicano alle società a partecipazione pubblica esclusivamente con riferimento agli aspetti non derogati dalle disposizioni del testo unico (così, deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG).

Una prima deroga rispetto alle norme di diritto privato in materia di società attiene alla fase genetica e trova espressione nell'art. 5 del TUSP, che prescrive l'invio dell'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione, diretta o indiretta, in società alla Corte dei conti, chiamata a esprimere un parere in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dal medesimo art. 5 e dagli articoli 4, 7 e 8 del medesimo decreto, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, co. 3, TUSP).

Dopo questa fase di controllo iniziale, l'art. 20 del TUSP prevede che gli Enti effettuino annualmente una verifica periodica sulla rispondenza delle proprie partecipazioni alle finalità indicate dallo stesso testo unico. L'articolo citato recita: *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1 (n.d.r. in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute), le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione."*

L'attività di analisi dell'assetto complessivo delle partecipate è volta alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti e delle condizioni legittimanti il mantenimento delle partecipazioni detenute, in termini di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di convenienza economica e sostenibilità finanziaria rispetto a soluzioni alternative alla gestione esternalizzata.

Si tratta dunque di un'occasione in cui l'Ente è chiamato a verificare sia l'impatto delle partecipate sugli equilibri dell'ente socio e sia la loro capacità di perseguire gli interessi della collettività.

L'attività di ricognizione e monitoraggio è propedeutica all'adozione di eventuali iniziative di razionalizzazione nei casi di cui al comma 2, il quale prevede che "I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f)

necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Ciò premesso, il Comune di Morbello ha provveduto a trasmettere alla Corte dei conti, tramite l'apposito applicativo ConTe, le proprie deliberazioni consiliari di ricognizione ordinaria delle partecipate al 31/12/2022 (deliberazione C.C. n. 19 del 28/12/2023) e al 31/12/2023 (deliberazione C.C. n. 14 del 30/12/2024).

Dall'analisi dell'assetto delle partecipazioni dichiarate, è emerso che l'Ente detiene una partecipazione diretta dello 0,565958% nella società Azienda Multiutility Acqua Gas S.p.A. – AMAG S.p.a., società a capitale interamente pubblico, qualificata dall'Ente stesso come società in house, la cui attività è così descritta "Acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni in società controllate costituite per la gestione di servizi pubblici" (c.d. società holding).

Risulta altresì che l'Ente, tramite la AMAG S.p.a, partecipa indirettamente nei seguenti soggetti:

- AMAG AMBIENTE S.P.A. (qualificata come società in house), partecipata al 100% da AMAG S.p.a. e partecipata indirettamente dall'Ente per una quota dello 0,565958%,
- AMAG RETI GAS S.P.A., partecipata al 100% da AMAG S.p.a. e partecipata indirettamente dall'Ente per una quota dello 0,565958%,
- AMAG RETI IDRICHE S.P.A. (qualificata come società in house), partecipata al 100% da AMAG S.p.a. e partecipata indirettamente dall'Ente per una quota dello 0,565958%,
- ALEGAS S.R.L., partecipata al 2% da AMAG S.p.a. e partecipata indirettamente dall'Ente per una quota dello 0,01131916%,
- AMAG MOBILITA' S.P.A., partecipata al 15% da AMAG S.p.a. e partecipata indirettamente dall'Ente per una quota dello 0,0848937%
- TELENERGIA S.R.L., partecipata al 2,70% da AMAG S.p.a. e partecipata indirettamente dall'Ente per una quota dello 0,015280866%.

Per nessuna delle società indicate, il Comune di Morbello, singolarmente considerato, detiene una partecipazione di controllo.

Ciò posto, al punto 34 della Sezione II – Gestione Finanziaria del questionario sul rendiconto 2023, l'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, al quesito se *"le quote accantonate al fondo perdite società partecipate, ai sensi dell'art. 1, co. 551, l. n. 147/2013 e dell'art. 21 D.lgs. n. 175/2016, risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi?"*, ha risposto che non ricorre la fattispecie.

In effetti, come già anticipato, la Sezione ha riscontrato che né in occasione del rendiconto 2023, né in occasione del rendiconto 2024, l'Ente ha accantonato risorse al Fondo perdite società partecipate.

Al successivo punto 15 della Sezione IV del questionario - Organismi partecipati, il medesimo Revisore ha dichiarato che l'Ente non detiene partecipazioni, anche indirette, in società che hanno registrato una perdita nell'esercizio 2020 e/o 2021 e/o 2022.

Contrariamente a quanto ivi riportato, però, dall'allegato 1 alla citata delibera di ricognizione delle partecipate alla data del 31/12/2023 - così come confermato dai dati camerali estratti da questa Sezione - risulta che l'Ente detiene molteplici partecipazioni indirette che, negli anni 2020 e/o 2021 e/o 2022, hanno registrato perdite di esercizio. In particolare, consta che:

- ALEGAS S.r.l. (Codice Fiscale/Partita Iva 01970140065) ha chiuso l'esercizio 2022 con una perdita di euro 10.153.129,00 e l'esercizio 2020 con una perdita di euro 809.439,00;
  - AMAG MOBILITA' S.p.a. (Codice Fiscale/Partita Iva 02509450066), ha chiuso l'esercizio 2021 con una perdita di euro 1.469.083,00;
  - TELENERGIA S.r.l. (Codice Fiscale/Partita Iva 03687610042) ha chiuso l'esercizio 2022 con una perdita di euro 285.431,00 e l'esercizio 2020 con una perdita di euro 334.268,00.
- Pertanto, le attestazioni rese in occasione del questionario al rendiconto 2023 non appaiono veritiere e coerenti con i documenti assunti dall'Ente e con i dati contabili depositati nella C.C.I.A. competente.

Alle circostanze suddette si aggiunge - attualizzando l'analisi economico-finanziaria delle partecipazioni detenute - che la stessa AMAG S.p.a. ha chiuso l'esercizio 2023 con una perdita di euro 541.236,00, e che nel 2023 anche l'altra partecipata indiretta AMAG RETI GAS S.p.a. ha chiuso l'esercizio 2023 con una perdita di euro 490.626,00.

Il bilancio consolidato al 31/12/2023 del Gruppo facente capo ad AMAG S.p.a. si è chiuso con una perdita di esercizio di euro 619.416, con un utile/perdita portato a nuovo pari a 0 e una perdita ripianata nell'esercizio pari a 0, nonché una differenza tra valore/costi della produzione di euro +1.021.455.

Occorre precisare che, secondo quanto riportato nella nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2023, il risultato del Gruppo è determinato dal risultato conseguito dalla Capogruppo AMAG S.P.A. e dai risultati delle (sole) società rientranti nel perimetro di consolidamento AMAG AMBIENTE S.P.A., AMAG RETI IDRICHE S.P.A. e AMAG RETI GAS S.P.A.

I risultati di esercizio di AMAG S.p.a. risultano ulteriormente peggiorati in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio 2024, recentemente depositato, dal quale risulta una perdita di esercizio di euro 1.876.670,00, e una differenza tra valore/costi della produzione di euro - 1.498.040,00.

Il risultato consolidato del Gruppo AMAG relativo all'esercizio 2024, invece, reca i seguenti dati: utile di esercizio di euro +798.306,00, perdita di esercizio portata a nuovo pari a 0 e

perdita ripianata nell'esercizio pari a 0, differenza tra valore/costi della produzione di euro +2.276.891,00.

Occorre sottolineare che, in occasione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2024, risultano variati/rettificati i risultati in precedenza depositati riguardo l'esercizio 2023, talché i dati ad oggi riportati sono i seguenti: il bilancio consolidato del Gruppo AMAG al 31/12/2023 reca una perdita di esercizio di euro 2.487.209,00, perdita di esercizio portata a nuovo pari a 0, perdita ripianata nell'esercizio pari a 0 e una differenza tra valore/costi della produzione di euro -841.872,00.

Le restanti partecipazioni, negli esercizi 2023 e 2024, hanno conseguito il seguente risultato:

- ALEGAS S.r.l. ha chiuso l'esercizio 2023 con una perdita di euro 4.667.580,00 e una differenza valore/costi della produzione di -6.311.885,00, e l'esercizio 2024 con una perdita di euro 520.222,00 ed una differenza valore/costo della produzione di +309.922,00;

- TELENERGIA S.r.l. ha chiuso l'esercizio 2023 con una perdita di euro 1.955.029,00 e una differenza valore/costi della produzione di -1.153.607,00, e l'esercizio 2024 con una perdita di euro 1.386.684,00 e una differenza valore/costo della produzione -848.853,00;

- AMAG MOBILITA' S.p.a. ha chiuso l'esercizio 2023 con un utile di euro 241.014,00 e una differenza valore/costi della produzione di +288.084,00.

Si ribadisce che AMAG AMBIENTE S.P.A., AMAG RETI IDRICHE S.P.A. e AMAG RETI GAS S.P.A. si intendono consolidate nel bilancio di gruppo facente capo ad AMAG S.p.a.

Tanto rappresentato, l'Ente ha deliberato, per tutte le società partecipate, direttamente o indirettamente, il mantenimento delle stesse senza alcun intervento di razionalizzazione; al contempo, tanto in occasione del rendiconto 2023, quanto in occasione del rendiconto 2024, l'Amministrazione non ha disposto alcun accantonamento al Fondo perdite società partecipate.

Chiesti chiarimenti al riguardo, l'Ente ha riscontrato confermando l'errata compilazione dei punti n. 34, 13 e 15 del questionario, ha riepilogato le quote di partecipazione detenute (n.d.r. dalle quali si riscontra solamente una piccola incongruenza riguardo la partecipazione detenuta in Telenergia S.r.l., indicata nello 0,015280855% - anziché la quota 0,015280866% indicata nell'allegato 1 richiamate delibere consiliari) ed ha riferito quanto segue: *"Non sono stati effettuati accantonamenti per perdite società partecipate in quanto alla data di approvazione del rendiconto 2023 (29/04/2024) le società che, solo successivamente sono risultate in perdita, non avevano ancora approvato il bilancio d'esercizio. Risulta pertanto che il Comune avrebbe dovuto accantonare nel rendiconto 2023 l'importo di seguito indicato per perdita società partecipate, evidenziando che l'ente*

non avrebbe registrato un disavanzo a fronte del mancato accantonamento a fronte di un avanzo libero di euro 30.018,06:

PARTECIPATA	UTILE/PERDITA 2023	QUOTA DETENUTA (D.C.C. n. 14 del 30/12/2024)	ACCANTONAMENTO AL FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE
AMAG SPA	- 541.236,00 €	0,565958%	3.063,17 €
AMAG AMBIENTE SPA	89.751,00 €	0,565958%	- €
AMAG RETI GAS SPA	- 490.626,00 €	0,565958%	2.776,74 €
AMAG RETI IDRICHE SPA	338.627,00 €	0,565958%	- €
ALEGAS SRL	- 4.667.580,00 €	0,011319%	528,33 €
AMAG MOBILITA'	241.014,00 €	0,0848937%	- €
TELENERGIA SRL	- 1.955.029,00 €	0,015280855%	298,75 €
<b>TOTALE ACCANTONAMENTO AL FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE</b>			<b>6.666,98 €</b>

”.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

Il modello societario della holding è pacificamente ammesso nel Testo unico delle società pubbliche e si configura quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata a una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale: in tal caso la holding svolge attività strumentali; diversamente, la holding operativa (o mista) svolge anche attività di produzione o di scambio.

Nelle società partecipate indirettamente, la presenza di un'articolata gerarchia dei livelli di partecipazione produce un naturale affievolimento dei poteri di controllo dell'ente socio sugli organismi partecipati, rendendo, di fatto, complesso l'esercizio delle prerogative connesse alla qualità di socio. E per tali ragioni, così come sottolineato dalla Sezione delle Autonomie (del. 10/2024/FRG cit.), gli enti locali devono fare uso di particolari cautele nel ricorso al modello holding per la gestione delle proprie partecipazioni, atteso il rischio di deresponsabilizzazione dei medesimi dalle attività di controllo sulle partecipate.

In tale contesto, si rammenta che l'articolo 21 del D.lgs. n. 175/20216, rubricato "Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali", così testualmente recita: "1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di

esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. (omissis) ...

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato."

Come ricordato dalla Sezione delle Autonomie con la delibera innanzi citata, l'istituto del fondo perdite società partecipate costituisce un meccanismo giuscontabile finalizzato a evitare che le perdite riportate dalla società partecipata e non immediatamente ripianate possano incidere, pregiudicandolo, sull'equilibrio di bilancio dell'ente partecipante; obiettivo perseguito dal legislatore mediante l'imposizione dell'obbligo di accantonare, in un apposito fondo, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, da proporzionare, nel caso di società pluripartecipata, in base alla singola quota di partecipazione.

Si tratta, in altri termini, di un meccanismo di correlazione fra le perdite di gestione subite dalle società e la contrazione degli spazi di spesa delle amministrazioni controllanti, funzionale alla salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali, attuata attraverso la loro responsabilizzazione nel perseguimento della sana gestione delle partecipate. Il meccanismo *de quo* ha, pertanto, carattere obbligatorio e funzione prudenziale, e risponde all'esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni

esternalizzate sui bilanci degli enti locali (in tal senso, ex multis Corte dei conti, Sez. controllo Piemonte, del. n. 162/2020/PRSE; Sez. controllo Basilicata, del. n. 95/2025; Sez. controllo Toscana, del. n. 117/2025; Sez. controllo Puglia, del. n. 113/2025).

Tanto considerato, ad avviso della Sezione, la formulazione dell'art. 21 TUSP, con la sua dicitura generale ed indifferenziata ("società partecipate dalle amministrazioni locali"), così come la *ratio* chiaramente cautelativa e prudenziale cui la stessa è sottesa, induce a ritenere che l'aggettivo "partecipate" debba intendersi inclusivo anche delle partecipazioni indirette detenute dagli Enti locali (in senso conforme Corte dei conti, Sez. controllo Veneto, delibere n. 163/2022/PRSE e n. 13/2020/PRSE).

Al riguardo si ricorda, tra l'altro, che il TUSP ha fornito una definizione specifica di partecipazione indiretta, in quanto funzionale alla perimetrazione dell'ambito soggettivo di applicazione del regime vincolistico di cui al medesimo testo unico: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del D.lgs. 175/2016, infatti, è qualificata come indiretta «*la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi a controllo pubblico da parte della medesima amministrazione pubblica*».

Tale è il caso di specie, in cui il Comune di Morbello, tramite la propria società in house AMAG S.p.a., al 31/12/2023 deteneva partecipazioni indirette in perdita con riferimento all'esercizio 2022 (Alegas S.r.l. e Telenergia S.r.l.), come da prospetto che segue:

TIPOLOGIA	PARTECIPATA	UTILE/PERDITA 2020	UTILE/PERDITA 2021	UTILE/PERDITA 2022	UTILE/PERDITA 2023
DIRETTA	AMAG SPA	156.794,00 €	281.004,00 €	9.668.702,00 €	- 541.236,00 €
INDIRETTA	AMAG AMBIENTE SPA	6.414,00 €	179.994,00 €	333.814,00 €	89.751,00 €
INDIRETTA	AMAG RETI GAS SPA	116.833,00 €	288.168,00 €	14.112,00 €	- 490.626,00 €
INDIRETTA	AMAG RETI IDRICHE SPA	1.178.421,00 €	1.850.185,00 €	1.631.977,00 €	338.627,00 €
INDIRETTA	ALEGAS SRL	- 809.439,00 €	170.792,00 €	-10.153.129,00 €	- 4.667.580,00 €
INDIRETTA	AMAG MOBILITA'	344.755,00 €	-1.469.083,00 €	43.702,00 €	241.014,00 €
INDIRETTA	TELENERGIA SRL	- 334.268,00 €	75.486,00 €	- 285.431,00 €	- 1.955.029,00 €

Fonte: Dati forniti dal Comune di Morbello nella nota di riscontro all'istruttoria

A fronte di tali risultati, pertanto, per la quota non immediatamente ripianata, l'Ente avrebbe dovuto disporre un accantonamento al Fondo perdite società partecipate nel rendiconto 2023 (anno successivo a quello di registrazione della perdita), in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta e secondo le modalità di calcolo variamente declinate nel citato art. 21.

Analoga circostanza si riscontra in occasione del rendiconto 2024, allorquando, con riferimento alla chiusura dell'esercizio 2023, alle perdite delle società partecipate indirettamente dall'Ente (Alegas S.r.l. e Telenergia S.r.l.), si è aggiunta la perdita di

esercizio connessa alla AMAG S.p.a., che ha chiuso il 2023 in perdita sia in proprio (con una perdita di euro 541.236,00), sia come Gruppo (con una perdita inizialmente determinata in euro 619.416, poi rettificata in euro 2.487.209,00), come da prospetto che segue:

TIP.	PARTECIPATA	UTILE/PERDITA 2023	DIFF. VALORE/COSTI PRODUZIONE 2023	UTILE PERDITA 2024	DIFF. VALORE/COSTI PRODUZIONE 2024
DIRETTA	AMAG SPA	<b>-541.236,00</b>	<b>-742.240,00</b>	<b>-1.876.670,00</b>	<b>-1.498.040,00</b>
IND.(consolidata)	AMAG AMBIENTE SPA	+89.751,00	+185.647,00	+944.554,00	+1.456.172,00
INDIRETTA (consolidata)	AMAG RETI GAS SPA	<b>-490.626,00</b>	<b>-278.054,00</b>	<b>-1.287.285,00</b>	<b>-1.238.254,00</b>
INDIRETTA (consolidata)	AMAG RETI IDRICHE SPA	<b>-1.524.611,00</b>	<b>-9.155,00</b>	+3.215.663,00	+3.554.641,00
CONSOLIDATO	RISULTATI DI PERTINENZA DEL GRUPPO AMAG	<b>-2.487.209,00</b>	<b>-841.782,00</b>	+798.306,00	+2.276.891,00
INDIRETTA	ALEGAS SRL	<b>-4.667.580,00</b>	<b>-6.311.885,00</b>	<b>-520.222,00</b>	308.922,00
INDIRETTA	AMAG MOBILITA' SPA	+241.014,00	+288.084,00	+506.167,00	+605.806,00
INDIRETTA	TELENERGIA SRL	<b>-1.955.029,00</b>	<b>-1.153.607,00</b>	<b>-1.386.684,00</b>	<b>-848.853,00</b>

Il mancato accantonamento al Fondo perdite società partecipate in coerenza con le disposizioni innanzi richiamate, pertanto, considerata la ridotta quota disponibile del risultato di amministrazione nel rendiconto 2023 (pari a euro 30.018,06) e ancor più nel rendiconto 2024 (pari a soli euro 2.758,76), appare foriera di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria dell'Ente e, pertanto, meritevole di censura.

In particolare, si osserva che, considerando valido quanto riferito dall'Ente nel corso di istruttoria in ordine alla quantificazione dell'accantonamento dovuto - pari a euro 6.666,98 e riferito ai risultati conseguiti dalle società partecipate (direttamente e indirettamente) nell'esercizio 2023, da accantonare quindi nell'esercizio successivo 2024 (anno successivo all'esercizio di riferimento) - la quota disponibile dell'esercizio 2024 non sarebbe stata capiente ad accogliere l'accantonamento predetto e, pertanto, l'Ente sarebbe risultato in disavanzo di circa 3.908,22, con gli obblighi da ciò derivanti in termini di ripiano ai sensi dell'art. 188 del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

La Sezione, pertanto, nell'accertare il mancato accantonamento di risorse al Fondo perdite società partecipate tanto nell'esercizio 2023, quanto in occasione del rendiconto 2024, considerato il successivo sviluppo dei dati finanziari connessi alle partecipazioni possedute (in ragione dell'attualizzazione delle proprie analisi), invita l'Amministrazione, in occasione

della predisposizione del prossimo rendiconto 2025 e dei rendiconti futuri, ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni di cui all'art. 21 TUSP in materia di obbligo di accantonamento per le perdite delle società partecipate dall'Ente, e l'Organo di revisione economico-finanziaria a vigilare attentamente affinché la normativa richiamata sia rigorosamente applicata sul punto, attesa la diretta incidenza dell'accantonamento *de quo* sulla quantificazione della parte disponibile del risultato di amministrazione.

A tal fine appare d'uopo osservare che l'obbligo in parola costituisce una importante misura di contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato, che potrebbero avere ricadute negative sugli equilibri di bilancio dell'Ente, risultando del tutto irrilevante l'esiguità o meno della quota di partecipazione posseduta e della conseguente entità dell'onere finanziario di accantonamento (atteso che il carattere obbligatorio dell'accantonamento non contempla deroghe o attenuazioni fondate su considerazioni di tal sorta).

\*\*\* \*\*

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate, al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio, riservandosi ulteriori verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni in occasione dei prossimi controlli che verranno svolti sui principali documenti contabili dell'Ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte

#### **ACCERTA**

Per il Comune di Morbello (AL), con riferimento all'esercizio 2023:

- 1) La non corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 187, comma 2 del TUEL in materia di utilizzo di avanzo di amministrazione libero per il finanziamento di spese correnti non permanenti;
- 2) L'incongrua quantificazione del FCDE con particolare riferimento al mancato accantonamento riferito ai residui attivi iscritti al Titolo 1 – Categoria 101 – Capitolo 225 Imposta Municipale Propria risultanti al 31/12/2023;
- 3) La mancata determinazione della cassa vincolata al 31/12/2023 ed una irregolare gestione delle entrate vincolate in termini di cassa;

4) Il mancato accantonamento di risorse al Fondo perdite società partecipate in conseguenza delle perdite registrate dalle società partecipate, direttamente ed indirettamente, dall'Ente;

e, per l'effetto,

### **DISPONE**

Che l'Ente per il futuro:

- dia rigorosa applicazione alle disposizioni di cui all'art. 187 del TUEL e al paragrafo 9.2.12 dell'All. 4/2 al D.lgs. 118/2011 in materia di utilizzo di avanzo libero di amministrazione per spese correnti non permanenti;

- osservi scrupolosamente i principi contabili di cui al paragrafo 3.7 dell'All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento ai criteri di accertamento delle entrate per cassa e connessi obblighi in materia di accantonamento al FCDE;

- assicuri una gestione della cassa vincolata coerente con le previsioni di legge, in attuazione delle previsioni degli artt. 180, 185, 187 e 195 TUEL ed in coerenza con le indicazioni rese da questa Corte con le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 31/SEZAUT/2015/INPR e n. 17/SEZAUT/2023/QMIG;

- a decorrere dal redigendo rendiconto relativo all'esercizio 2025, dia rigorosa attuazione alle disposizioni dell'art. 21 TUSP in materia di obbligo di accantonamento per le perdite delle società partecipate dall'Ente, adottando le necessarie misure consequenziali ai sensi dell'art. 188 TUEL ove emergesse un disavanzo di amministrazione;

Inoltre,

### **INVITA**

l'Organo di revisione economico-finanziaria a vigilare sulla corretta applicazione dei principi contabili e sulla normativa innanzi richiamata, oltre che a prestare migliore attenzione nella compilazione della relazione-questionario da inserire nella piattaforma dedicata ai "Questionari Finanzia Territoriale" ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), al fine di assicurare una rappresentazione sempre attendibile e corretta dei dati contabili e finanziari riferiti all'Ente.

### **DISPONE**

Che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Morbello (AL), rammentando all'Amministrazione gli obblighi di pubblicazione

di questa deliberazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 4 marzo 2026.

Il Relatore

Dott.ssa Gabriella De Stefano



Il Presidente

Dott. Antonio Attanasio



depositato in Segreteria il **5 marzo 2026**

Il Funzionario preposto

Margherita Ragonese

